

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova
approvato nella seduta del 27 febbraio 2018

Premessa

Il 28 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione continua, che è entrato in vigore il 1° gennaio scorso, così come integrato dalla delibera CNF del 30 luglio 2015.

Il nuovo Regolamento ridisegna gli oneri connessi alla formazione continua in conformità a quanto previsto dall'art. 11 n. 3 della nuova legge ordinamentale forense, n. 247/2012.

In sintesi segnaliamo che:

-è stato introdotto il principio per cui NON contano tanto le ore di aggiornamento quanto la loro qualità, così superando l'equivalenza – prevista dal precedente Regolamento – per cui un'ora di frequenza a un qualsiasi evento formativo assegnava sempre, in ogni caso, un credito formativo;

-nel nuovo sistema contano maggiormente la tipologia e la qualità del singolo evento formativo, che dovrà passare – a seconda dei casi – al vaglio di una Commissione centrale istituita presso il

A.N.F. ovvero di quella istituita presso il Consiglio dell'Ordine, rispettivamente competenti per il preventivo accreditamento di ogni singolo evento;

-il periodo di valutazione dell'obbligo formativo rimane di tre anni, ma il numero complessivo di crediti formativi da maturare nel triennio diminuisce a 60 (dai 90 previsti dal Regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2014), di cui almeno 9 (erano 15) nelle materie ordinamentali – forense e previdenziale – e in deontologia;

-la nascita dell'obbligo formativo è confermata con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data d'iscrizione all'albo, elenco o registro;

- è stato introdotto l' "attestato di formazione continua", che viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo; il possesso dell'attestato costituisce "titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio";

-il regolare assolvimento dell'obbligo formativo è ora dunque anche condizione necessaria sia per mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio o abilitati al patrocinio a spese dello Stato, sia per poter accogliere praticanti nel proprio studio;

- è confermato che il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la "mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo" costituiscono illecito disciplinare, in linea con quanto ora previsto all'art. 15 del nuovo codice deontologico, in vigore dal 15 dicembre 2014.

Ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova adotta il seguente

Regolamento per la formazione continua del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

- 1) Il presente Regolamento del C.O.A. di Mantova fa espresso riferimento al Regolamento nr.6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e alle successive modificazioni apportate con delibera immediatamente esecutiva assunte nella seduta amministrativa del 30 luglio 2015 le cui disposizioni devono intendersi qui espressamente richiamate;
- 2) Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova si riserva di integrare o modificare il presente Regolamento sulla base delle indicazioni che emergeranno nell'applicazione pratica, o in ossequio alle modifiche che il CNF dovesse apportare al proprio Regolamento oppure ancora in applicazione delle linee guida o delle circolari interpretative che il CNF dovesse emanare ai sensi dell'art.7 nr.7 dello stesso Regolamento.

Art.1 - Obbligo Formativo

- A) Gli Avvocati tenuti all'obbligo di formazione continua sono tutti quegli iscritti all'Albo dell'Ordine di Mantova, gli Avvocati iscritti nei Registri e negli Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo;
- B) La sola iscrizione all'Albo o all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è condizione per la sussistenza dell'obbligo di formazione continua e ciò a prescindere dall'esercizio in atto o meno dell'attività professionale e perciò l'obbligo di formazione, sussiste anche qualora l'attività professionale non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua salvo quanto previsto dall'art.15 del Regolamento (Esenzioni ed esoneri);
- C) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce condizione per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori di ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; è altresì condizione per l'inserimento e il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative o convenzioni, ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati;
- D) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente è altresì condizione per l'avvocato per poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio. A tal fine è fatto obbligo al praticante all'atto del deposito della domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, di allegare dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo dichiara di avere regolarmente assolto all'obbligo formativo per il triennio precedente. Qualora dalla verifica presso gli uffici della segreteria dovesse risultare che l'avvocato ospitante non ha assolto il proprio obbligo formativo, il praticante nel termine di giorni 90 dalla comunicazione da parte del Consiglio dell'Ordine, potrà reperire altro studio nel quale

completare il periodo di praticantato, ferma restando ogni valutazione di carattere deontologico rispetto alla dichiarazione mendace dell'avvocato.

E) La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazione disciplinare (art. 15 C.D.). L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.

F) Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale. In mancanza, il COA è tenuto a procedere con i provvedimenti conseguenti.

Art.2 - Formazione ed aggiornamento

L'art.5 lett.b) del Regolamento nr.6 del 16 luglio 2014 stabilisce che per **attività formativa** deve intendersi ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di **aggiornamento** che le attività di **formazione**.

L'art.2 comma 2 precisa che per attività di **aggiornamento** devono intendersi le attività prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite mentre l'art.3 commi 1 e 2 individua le modalità mediante la quale si svolge la attività di aggiornamento e cioè attraverso la frequenza a corsi, seminari, convegni, attraverso Fad (formazione a distanza) autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi nazionali o distrettuali o interdistrettuali

L'art.3 comma 3 precisa che la **attività di aggiornamento** può essere svolta anche mediante autoaggiornamento che consiste in attività seminariali di studio autogestite ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi

L'art.2 comma 3 precisa che l'attività di **formazione** si caratterizza per la acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari.

L'art.3 comma 4 prevede che l'attività di formazione è svolta mediante partecipazione. 1) a corsi tematici di particolare qualificazione professionale e culturale, abilitanti all'inserimento in particolari elenchi (es. difensori di ufficio, avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, avvocati disponibili ad assumere le funzioni di Coadiutore dei giudici, di custode, di delegato alle vendite e alle divisioni immobiliari, di amministratore di sostegno, di curatore fallimentare, di mediatore e simili), corsi diretti al conseguimento del

titolo di specialista, 2) masters di primo e secondo livello, 3) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, 4) corsi per iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, 5) scuola forense integrativa del tirocinio, 6) corsi per mediatori professionali

Art.3 - Metodologie didattiche - Accredimento e patrocinio eventi formativi

Nella organizzazione della attività formativa potranno essere utilizzate diverse metodologie didattiche quali: lezioni frontali, proposizione di casi e loro disamina, esercitazione, simulazione, potranno essere utilizzati supporti cartacei, telematici, audiovisivi o altri strumenti giudicati utili a rendere più efficace la attività formativa.

Questo premesso,

A) Il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accreditamento per: 1) eventi locali, 2) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale ma che non abilitano all'inserimento in alcun elenco o al conseguimento di alcun titolo specialistico, 3) eventi svolti in autoformazione (attività di studio e aggiornamento individuale) qualora non vengano utilizzati sistemi telematici, 4) per i contratti di insegnamento nelle materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati, 5) partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro a livello locale.

B) Il Consiglio Nazionale Forense è competente a concedere accreditamento ex art.17 del Regolamento per: 1) gli eventi di rilevanza interdistrettuale e nazionale; 2) gli eventi seriali; 3) ai corsi di cui all'art. 3 comma 4 lett. A e lett.D.; 4) formazione a distanza, gli eventi che si svolgono all'estero; 5) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro a livello nazionale; 6) eventi svolti in autoformazione, qualora vengano utilizzati sistemi informatici; 7) la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore Giudiziario.

C) Ai sensi dell'art. 17 comma 5 la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede ad accreditare e ad attribuire crediti formativi agli eventi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense. I crediti formativi sono attribuiti dalla Cassa Forense nel rispetto dei criteri di cui agli artt.,20 e 21 del Regolamento.

D) Il COA distrettuale è competente ad accreditare gli eventi a rilevanza locale quando la attività formativa sia promossa od organizzata in collaborazione da più COA dello stesso distretto di Corte di Appello.

E) Gli organizzatori di eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento della richiesta di accreditamento o patrocinio devono trasmettere all'indirizzo e-mail dell'Ordine il testo completo e definitivo del programma dell'evento formativo organizzato, nonché le

modalità di rilievo dei partecipanti e di controllo.

F) Il Consiglio dell'Ordine al fine della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo si riserva di chiedere agli organizzatori ogni chiarimento o documentazione utile anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

G) Visto l'art. 22 nr.4 del Regolamento C.N.F. che fissa in **giorni 45** il termine entro il quale la Commissione Centrale o le Commissioni locali presso i COA si pronunciano sulla domanda di accreditamento, si stabilisce che tale termine resti sospeso dal 20 dicembre al 10 gennaio e del 1° agosto al 1° settembre di ogni anno.

H) I soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno pertanto depositare o inviare la richiesta di accreditamento con congruo termine rispetto alla data fissata per l'evento.

I) Gli organizzatori dell'evento che abbiano ottenuto l'accredito da parte del Consiglio dell'Ordine di Mantova dovranno pubblicizzare l'evento con la dicitura non modificabile "evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Mantova" e dovranno specificare il numero e tipo dei crediti attribuiti all'evento formativo.

J) L'accredito o il patrocinio sono concessi per ogni singolo evento formativo, in caso di ripetizione la richiesta di accreditamento o patrocinio dovrà essere reiterata.

K) Il Consiglio dell'Ordine di Mantova concede il proprio patrocinio non oneroso che si caratterizzano per un programma di valenza nazionale e che presentano caratteri di particolarità, di interesse e di spessore formativo.

Art.4 - Verifiche da parte del Consiglio dell'Ordine

A) Il Consiglio dell'Ordine, attraverso i sistemi elettronici di rilevazione in dotazione per gli iscritti agli eventi formativi oppure attraverso suoi delegati, provvederà alla registrazione in entrata ed in uscita dei singoli partecipanti e raccoglierà, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione in entrata ed in uscita.

B) Ove, per qualsivoglia ragione, anche logistica, non sia possibile procedere come sopra, saranno gli organizzatori degli eventi formativi a farsi carico della registrazione degli orari di entrata e di uscita dei singoli partecipanti anche con modalità elettroniche, purché previamente autorizzate dal Consiglio: le registrazioni dovranno attenersi a criteri sopra indicati;

C) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditati o patrocinati dal COA di Mantova hanno il dovere di vigilare che, durante lo svolgimento degli eventi accreditati o patrocinati, i partecipanti non si assentino dall'aula, salvo che per pochi minuti e per necessità contingenti.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva di revocare l'accreditamento, qualora, a seguito di controllo a mezzo di incaricati all'uopo delegati, rilevi che la presenza in aula è sensibilmente inferiore al numero di partecipanti e la assenza perduri per un tempo non limitato.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva ogni valutazione di carattere deontologico a carico degli iscritti i quali, pur avendo sottoscritto il foglio presenza, risultino essersi allontanati dall'aula per un tempo significativo.

D) Il Consiglio dell'Ordine si riserva di adottare questionari di gradimento attraverso i quali i partecipanti agli eventi formativi potranno esprimere il loro giudizio rispetto all'evento e al corpo docente, potranno formulare proposte per il miglioramento delle modalità di comunicazione, suggerire eventuali approfondimenti sui temi trattati, proporre argomenti sui quali vi sia interesse.

Art. 5 - Attestati di partecipazione

Gli organizzatori di eventi formativi hanno l'onere di consegnare a coloro i quali ne facciano richiesta l'attestato di partecipazione al termine dell'evento o, in alternativa potranno indicare il luogo ove tali attestati potranno essere ritirati o le modalità di consegna (es. via mail-pec). Non potranno essere consegnati attestati agli iscritti che negli eventi della durata di una o mezza giornata non vi abbiano partecipato interamente o che, negli eventi di durata superiore, non vi abbiano partecipato per almeno l'80% della durata.

Art.6 - Attività di autoformazione

A) L'iscritto oltre a partecipare ad eventi formativi accreditati (dal COA di Mantova, dal CNF o da altri Consigli dell'Ordine) può maturare crediti formativi anche:

- 1) Svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
- 2) Pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale
- 3) Avendo contratti di insegnamento nelle università o enti equiparati
- 4) Partecipando a commissioni o gruppi di lavoro aventi carattere nazionale
- 5) Svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato
- 6) Svolgendo attività di preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Per la competenza si rimanda all'art.3 del presente Regolamento.

B) Per ottenere l'attribuzione dei crediti formativi inerenti le suddette attività l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento al CNF nei casi sub 1) (se l'evento è a carattere

interdistrettuale o nazionale), 2 e 4 (se la Commissione o gruppo di lavoro ha carattere interdistrettuale o nazionale);

C) La istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi di competenza dovrà essere presentata al COA **entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della relativa attività** in modo da poter depositare le delibere degli organismi competenti al riconoscimento dei crediti al Consiglio dell'Ordine che dovrà valutare la partecipazione alla formazione continua dell'iscritto alla fine del triennio.

Si precisa che Il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività di cui al punto A) qualora l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti al C.N.F.

D) Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense, e dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.D.F.). Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi.

E) Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento di crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi.

F) L'autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale” e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 13 n.1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

G) Ai fini dell'accREDITamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accREDITamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

H) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

Art. 7 - Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione

Premesso che:

A) La durata del periodo di valutazione dell'obbligo formativo è di **3 anni** (art. 12 Reg.)

B) Il numero dei crediti da acquisire nel triennio è di **60 crediti di cui 9** nelle materie ordinamentali-forense e previdenziale -in deontologia ed etica;

C) Il numero dei crediti complessivo annuale è di almeno **15 crediti di cui 3** nelle materie obbligatorie;

D) E' consentita la **compensazione** dei crediti formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e **nella misura massima di 5 crediti per anno. La compensazione sarà operata solo tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo;**

E) **Non è ammessa la compensazione nelle materie di deontologia ed etica professionale;**

F) I crediti acquisiti attraverso **la formazione a distanza (FAD)** non possono essere superiori al limite del 40% del totale dei crediti formativi da acquisire nel triennio.

La tabella che segue indica il totale dei crediti riconoscibili per gli eventi formativi (attività) specificamente individuati.

Attività di aggiornamento	Crediti attribuiti	Limite massimo
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 1 a 3	-
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 2 a 12	-

Attività di Formazione art.2 Reg.	Crediti attribuiti	Limite massimo
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	da 2 a 4	-
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 6 a 20	-
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato, della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)	Da 2 a 4	-
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l'accesso alla professione di avvocato: della durata di un'intera giornata o di più giornate	Da 6 a 20	-
Svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	1 Per ogni Relazione - Più accreditamento per partecipazione all'evento formativo.	12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati		10
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro		10
Partecipazione a commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per gli altri concorsi di rilevanza giuridico-forense		24

Attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata		10
---	--	----

Art. 8 - Esoneri ed esenzioni (art.15 Reg.)

Ai sensi dell'art.15 del Regolamento del CNF sono **esonerati di diritto**:

- A. Gli Avvocati sospesi dall'esercizio della professione ex art. 20 co. 1 Legge Professionale, per il periodo del loro mandato;
- B. Gli Avvocati che abbiano maturato 25 anni di iscrizione all'Albo;
- C. Gli Avvocati che abbiano compiuto il 60° anno di età;
- D. I componenti di organi con funzioni legislative ed i componenti del Parlamento Europeo;
- E. I docenti di ruolo ed i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

Beneficiano altresì di esenzione, previa **domanda da presentarsi entro tre mesi** dalla conoscenza dell'evento impeditivo (il COA riserva valutazione discrezionale in caso di mancato rispetto del termine di tre mesi), gli Avvocati che dimostrino i seguenti **impedimenti**:

- A. **Adempimento da parte dell'uomo e della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori:** possibile riduzione, in aggiunta alla riduzione concessa alla madre di cui alla lettera b) di n.5 crediti formativi annui previa idonea documentazione e a discrezione del COA in ogni caso fino al compimento del 3° anno di età del figlio.
- B. **Grave malattia o infortunio, gravidanza a rischio altre condizioni personali di analogo rilevanza anche per i familiari:** esonero temporaneo integrale o parziale per periodo corrispondente alla durata della malattia e dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base di certificazione medica da allegare alla domanda di esonero.
- C. In ogni caso, ferma l'esenzione di cui alla lettera B, in gravidanza a domanda dell'interessata accompagnata da idonea documentazione medica per l'evento parto vengono riconosciuti alla collega crediti formativi in materie non obbligatorie in numero di 6 per il periodo prima del parto e in numero di 9 per il periodo di maternità dopo il parto. Sarà discrezione della Collega individuare in quale o quali anni del triennio formativo collocare i suddetti crediti.
- D. **Gravissime patologie comportanti cure continuative a carattere di stabilità:** valutazione del COA di giustificazioni di esonero permanente.
- F. Interruzione della professione o trasferimento di questa all'estero per un periodo non inferiore a 6 mesi. Nel caso di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e

comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto). Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dal presente Regolamento. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

G. Cause di forza maggiore: valutazione del COA

H. Altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF: valutazione del COA

In ogni caso, la causa e la durata dell'impedimento dovranno essere documentati. L'esonero avrà la stessa durata dell'impedimento.

Art.9 - Verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi

A. Il riconoscimento dei crediti formativi maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi.

B. Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista dall'art.20 nr.5 del Regolamento (interamente per gli eventi che durano una mezza o in una intera giornata; almeno l'80% per quelli di durata superiore) la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento o dalla scheda del rilevatore elettronico ove presente. E' in ogni caso riconosciuto un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita.

C. Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle risultanze del foglio presenze sottoscritto in occasione dei singoli eventi formativi o sulla base della scheda di rilevazione dell'apparecchiatura automatica, oltre che sulla base della documentazione eventualmente depositata dall'iscritto; il Consiglio dell'Ordine riserva richiesta di chiarimenti agli iscritti in particolare nel caso in cui l'iscritto non abbia raggiunto il numero di crediti formativi prescritti.

Art.11 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore il 28 febbraio 2018.

Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

La valutazione dell'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 sarà effettuata in base alle disposizioni previgenti.